



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA**  
00031 ARTENA RM - COD. FISC. 95037030582  
VIA G. DI VITTORIO, 1 (06 95191090/1/3/7/9 fax 06 9514643)

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IC ARTENA**

### **DELIBERA DEL CI N. 55 DEL 10 aprile 2025**

#### **PREMESSA**

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; essa promuove i valori della legalità e della collaborazione, della tolleranza e dell'accoglienza, la cultura del rispetto per le persone e per l'ambiente, ponendosi tra gli obiettivi prioritari l'educazione alla convivenza civile e democratica.

La vita sociale, in quanto comunitaria, è possibile solo nell'ambito di regole di comportamento conosciute e condivise da parte di tutti i suoi componenti: alunni, genitori, insegnanti, personale ATA, esperti esterni, educatori che operano a vario titolo nella scuola.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà d'espressione, di pensiero e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.

Come ogni altra comunità, anche la scuola, nell'ambito della sua funzione educativo-formativa, prevede sanzioni per coloro che infrangono il regolamento scolastico e le regole della convivenza civile.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

#### **LE SANZIONI DISCIPLINARI**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato sentito prima.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le ripetute infrazioni disciplinari influiranno sul voto di comportamento. In casi di particolare gravità la sanzione potrà invece comportare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica, nelle forme e nei termini previsti. Seppur inserita in questa logica, la sanzione disciplinare conserva la sua funzione di reazione e di prevenzione di fronte ad un comportamento non corretto.

Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno/a e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.

La durata della sanzione viene valutata caso per caso e deve essere stabilita in modo chiaro e inequivocabile.

Le sanzioni disciplinari, come stabilito dal seguente regolamento, devono essere graduate in riferimento al tipo di violazione e alla gravità e/o reiterazione della stessa:

1. richiamo verbale;
2. richiamo sul registro elettronico;
3. nota disciplinare sul registro elettronico;
4. richiamo verbale del DS;
5. nota informativa ufficiale alla famiglia con eventuale convocazione della stessa;
6. misure alternative o integrative volte alla riparazione del danno e/o a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza;
7. sospensione dalle lezioni.

In sede di applicazione della sanzione, possono intervenire come elementi di valutazione di gravità del comportamento: intenzionalità, reiterazione.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## **ORGANI CHE COMMINANNO LE SANZIONI DISCIPLINARI**

Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate dal singolo docente oppure, nei casi più gravi, dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto sono più nel dettaglio:

- il richiamo verbale, il richiamo sul registro elettronico e la nota disciplinare sul registro elettronico possono essere irrogati da ogni docente e dal Dirigente Scolastico;
- la sospensione dalle lezioni, per un periodo non superiore ai 15 giorni, o il provvedimento alternativo all'allontanamento dalla comunità scolastica, compete al Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico e allargato anche ai genitori rappresentanti, qualora non siano genitori dell'alunno in questione;
- la sospensione dalle lezioni, per un periodo superiore ai quindici giorni, così come l'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico, o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale, o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, compete al Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe.

Nel caso in cui la condotta che viola il regolamento d'istituto dovesse costituire anche altro tipo di illecito (amministrativo, civile o penale), si provvederà ad allertare le autorità competenti affinché vengano adottate tutte le misure del caso.

## PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Prima di sottoporre uno studente a sanzione disciplinare, occorre contestargli **tempestivamente** l'addebito con chiarezza e precisione, indicando gli elementi di prova a suo carico. Lo studente deve essere invitato ad esporre le sue ragioni in un termine adeguato e ad indicare eventuali elementi di prova a discarico, che saranno liberamente valutati.
2. Per le sanzioni di competenza di organi individuali, l'esecuzione della procedura è immediata, in relazione al tipo di provvedimento da adottare.
3. Per le sanzioni di competenza di organi collegiali, le comunicazioni di rito, comprendenti altresì l'invito a comparire davanti all'organo stesso non prima di cinque giorni, sono effettuate per iscritto alla famiglia.
4. L'organo collegiale delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il provvedimento sanzionatorio è motivato. Va comunicato integralmente alla famiglia, con l'indicazione delle forme e dei termini di impugnazione.
5. Ogni provvedimento d'allontanamento dalla scuola (da 1 a 15 gg.) disposto solo in caso di gravi e/o ripetute infrazioni disciplinari, è sempre adottato dal Consiglio di Classe (v. art. 328 del D. Leg.vo n. 297/94, comma 2) e deve contemplare una modalità di rapporto con la famiglia.
6. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 gg. sono adottate dal Consiglio di Istituto.

## ORGANO DI GARANZIA INTERNO

Impugnazioni: Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, due docenti designati dal Consiglio di Istituto e due genitori designati dal Consiglio d'Istituto a cui è ammesso ricorso da parte dei genitori, in merito all'erogazione delle sanzioni disciplinari del presente regolamento. I compiti dell'Organo di garanzia sono:

- esaminare eventuali ricorsi presentati dai genitori degli studenti ai quali sia stata irrogata una sanzione disciplinare a norma del Regolamento sui diritti-doveri e sanzioni disciplinari;
- affrontare problemi di interpretazione e applicazione del Regolamento sui diritti-doveri e sanzioni disciplinari e avviarli a soluzione;
- esprimere pareri e consigli, su richiesta del Dirigente, su situazioni gravi di conflittualità fra gli attori che operano nell'Istituzione, in particolar modo fra studenti e docenti e fra docenti e genitori;
- formulare proposte al Consiglio d'Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.

L'Organo di Garanzia resta in carica tre anni:

1. Per le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni o attività alternative, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento è possibile fare ricorso davanti all'Organo di

Garanzia che dovrà deliberare entro 10 giorni. In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione o dell'attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello.

In caso di mancato ricorso, allo scadere dei 15 gg. dalla notifica, il provvedimento sarà reso esecutivo.

2. L'Organo di garanzia si riunisce ogni volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni erogate dagli organi competenti della scuola. Le decisioni dell'Organo di Garanzia vengono prese a maggioranza. In caso di parità si ripropone una seconda votazione, se anche la seconda votazione ha esito di parità, la sanzione non è applicabile e decade. Le decisioni sono prese con voto a scrutinio segreto. Non è ammessa l'astensione. Le sedute sono verbalizzate su apposito registro. Le decisioni assunte vengono emanate per iscritto e notificate alle persone interessate.
3. L'Organo di Garanzia viene anche interpellato, su richiesta dei genitori, o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno delle scuole in merito all'applicazione del presente Regolamento.

## **COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE IN CONTRADDITTORIO**

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori per mancanze lievi e/o medie è condizionata dalla **immediatezza** e **tempestività** della reazione. Queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione).

Per le sanzioni che potrebbero comportare l'allontanamento dalle lezioni o misure alternative e/o integrative, volte alla riparazione del danno e/o a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza, e che devono essere deliberate dal Consiglio di Classe/Interclasse o dal Consiglio d'Istituto, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno/a, da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso vie brevi (posta elettronica ordinaria, raccomandata a mano, fonogramma).

Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono essere fondati su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali debitamente formalizzate.

Il Dirigente Scolastico convoca la famiglia e l'allievo per l'audizione e la difesa, alla presenza del coordinatore di classe e/o dei docenti interessati. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente scolastico.

Il Dirigente Scolastico, qualora ne ricorrano le condizioni convoca il Consiglio di Classe straordinario per decidere sull'adozione della sanzione.

## **ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE O DI INTERCLASSE**

Il Consiglio di Classe o d'interclasse viene convocato entro il termine minimo di tre giorni dall'audizione in contraddittorio, salvo casi particolarmente gravi che ne richiedano la convocazione

immediata, anche al termine della stessa giornata di lezione. In tale sede saranno convocati anche i genitori o tutori legali dell'alunno/a interessato/a e in tale contesto saranno ascoltati, potendo essi qui presentare le loro ragioni ed eventuali testi a favore.

In seduta, viene acquisito il verbale di audizione. Il verbale della riunione relativa alla sospensione dalle lezioni, da depositare agli atti della scuola, deve contenere i seguenti elementi di riscontro e di giudizio:

- a) verifica della presenza dei docenti assegnati alla classe e dei rappresentanti dei genitori;
- b) descrizione accurata e contestualizzata dei fatti e dei comportamenti oggetto di esame;
- c) riferimento alla comunicazione di avvio di procedimento disciplinare comunicata ai genitori contestualmente alla formale convocazione del Consiglio di interclasse/classe, con precisa indicazione dell'o.d.g.;
- d) richiamo alle norme del *Regolamento di disciplina* violate dall'alunno/a;
- e) verbale di audizione;
- f) esplicitazione della proposta di sanzione disciplinare con le relative motivazioni approvate a maggioranza come sopra indicato;
- g) registrazione di eventuali dichiarazioni a verbale dei partecipanti alla riunione;
- h) firme di sottoscrizione del dirigente che ha presieduto (o del docente da lui delegato) e del segretario verbalizzatore.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno/a interessato/a dal Dirigente Scolastico, in forma scritta (posta elettronica ordinaria). La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

## **ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

Il Consiglio d'Istituto viene convocato entro il termine minimo di tre giorni dallo svolgimento della seduta del Consiglio di classe/interclasse che abbia deliberato la trasmissione degli atti a tale organo per competenza. In tale sede saranno convocati anche i genitori o tutori legali dell'alunno/a interessato/a e in tale contesto saranno ascoltati.

In seduta, vengono acquisiti il verbale di audizione, quello del Consiglio di classe/interclasse e – nel caso – il provvedimento di allontanamento cautelare immediato dalla comunità scolastica assunto dal Dirigente. Il verbale della riunione relativa alla sospensione dalle lezioni, da depositare agli atti della scuola, deve contenere i seguenti elementi di riscontro e di giudizio:

- a) verifica della presenza dei consiglieri, almeno per la metà più uno degli aventi diritto;
- b) descrizione accurata e contestualizzata dei fatti e dei comportamenti oggetto di esame;
- c) riferimento alla comunicazione di avvio di procedimento disciplinare ed alla formale convocazione del Consiglio di interclasse/classe, con precisa indicazione dell'o.d.g.;
- d) richiamo alle norme del *Regolamento di disciplina* violate dall'alunno/a;
- e) verbale di audizione;
- f) esplicitazione della proposta di sanzione disciplinare con le relative motivazioni approvate a maggioranza come sopra indicato;

- g) registrazione di eventuali dichiarazioni a verbale dei partecipanti alla riunione;
- h) firme di sottoscrizione del Presidente del C.d.I. e del segretario verbalizzatore.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno/a interessato/a dal Dirigente Scolastico, in forma scritta (posta elettronica ordinaria). La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

## **POSSIBILI EFFETTI SULLO SCRUTINIO FINALE E SULL'ESITO DELL'ANNO SCOLASTICO**

Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

## **SANZIONE E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO**

1. La sanzione è oggetto di valutazione in sede di scrutinio intermedio e finale ai fini dell'attribuzione del voto sul comportamento dell'alunno.
2. La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella coscienza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.
3. La valutazione del comportamento, nella Scuola Secondaria di Primo Grado, con voto inferiore a 6/10 è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dell'alunno che nel corso dell'a.s. abbia accumulato un periodo di sospensione dalle attività scolastiche di almeno 4 giorni (anche cumulativi).

Tale valutazione del comportamento, nella Scuola Secondaria di Primo Grado, inferiore a 6/10 comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo ai sensi dell'OM 3 del 9 gennaio 2025.

## **RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA NEI PERIODI DI SOSPENSIONE DALLE LEZIONI**

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

## **CLASSIFICAZIONE DEI COMPORAMENTI SANZIONABILI**

- ART. 1: Azioni e comportamenti che recano disturbo alla regolare attività didattica, anche erogata con modalità a distanza.
- ART. 2: Violazione del regolamento interno.
- ART. 3: Comportamenti indisciplinati.
- ART. 4: Comportamenti violenti verso i compagni e/o il personale scolastico e non.
- ART. 5: Atti di particolare gravità.

## **RISARCIMENTO DEL DANNO**

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. La commisurazione della pena o la sua commutazione non esclude l'eventuale responsabilità patrimoniale ex art.2043 ce. e segg.

Nel caso di atti vandalici, danneggiamento volontario alle strutture, agli arredi, alle attrezzature scolastiche o ad effetti personali di compagni e del personale della scuola, gli studenti responsabili sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati o alla riparazione degli stessi.

Il risarcimento del danno costituisce un fattore di responsabilizzazione nei confronti degli studenti e delle famiglie.

Chi accerta il danno deve tempestivamente segnalarlo, di norma per iscritto, mediante una relazione indirizzata al Dirigente Scolastico. Il DSGA provvede alla sua quantificazione economica.

Il Dirigente Scolastico provvede a comunicare alla/e famiglia/e l'entità del danno che dovrà essere risarcito alla scuola tramite Pago in Rete (pagoPA).

## SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMPORAMENTI SANZIONABILI

Al fine di favorire la determinazione di criteri omogenei e trasparenti per la valutazione dei comportamenti sanzionabili, si è stabilita una correlazione tra mancanze (descritte tramite indicatori), sanzioni e l'organo competente a comminarle, strutturando uno schema di classificazione composto dalle tabelle di seguito riportate.

### ART. 1 AZIONI E COMPORAMENTI CHE RECANO DISTURBO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA, ANCHE EROGATA CON MODALITA' A DISTANZA

Descrizione	Sanzioni	Organo sanzionante
a) Mancanza ai doveri scolastici. (non svolge i compiti, non porta il materiale scolastico ...)	Richiamo verbale Richiamo sul registro elettronico	DOCENTE
b) Azioni di disturbo che impediscono il regolare andamento delle lezioni, anche a distanza.	Richiamo verbale Richiamo sul registro elettronico Convocazione della famiglia Produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione critica sui propri comportamenti.	DOCENTE
c) Reiterarsi dei comportamenti di cui ai punti "a" e "b"	Nota disciplinare sul registro elettronico Convocazione della famiglia	CONSIGLIO DI CLASSE e DIRIGENTE SCOLASTICO

### ART. 2 VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO

Descrizione	Sanzioni	Organo sanzionante
d) Uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici, durante l'attività scolastica o nei locali della scuola, senza autorizzazione	Nota disciplinare sul registro elettronico Convocazione della famiglia	DOCENTE
e) Uso improprio degli account personali icartena.onmicro-soft.com, compresa la piattaforma Teams e utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche	Richiamo verbale Richiamo sul registro elettronico	DOCENTE

f) danni di lieve entità al patrimonio della scuola e/o del personale scolastico e non che non ne pregiudichi il funzionamento (a titolo di esempio: oggetti, sussidi didattici, macchinari, arredi, edifici, cortile scolastico, attrezzi sportivi, etc)	<p>Richiamo verbale</p> <p>Richiamo scritto sul registro elettronico</p> <p>Nota disciplinare sul registro elettronico</p> <p>Convocazione della famiglia</p> <p>Produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione critica sui propri comportamenti.</p> <p>Riparazione e/o Risarcimento del danno materiale arrecato.</p>	DOCENTE
g) danni di grave entità al patrimonio della scuola e/o del personale docente o non docente (a titolo di esempio: oggetti, sussidi didattici, macchinari, arredi, edifici, cortile scolastico, attrezzi sportivi, etc)	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico</p> <p>Convocazione della famiglia</p> <p>Produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione critica sui propri comportamenti.</p> <p>Riparazione e/o Risarcimento del danno materiale arrecato.</p>	DOCENTE O CONSIGLIO DI CLASSE
h) Reiterarsi dei comportamenti di cui ai punti "d" e "e" e "f"	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico</p> <p>Convocazione della famiglia</p>	DOCENTE o DIRI- GENTE SCOLA- STICO
i) violazione dei punti "d", "e", "f" e "g" tali da recare offesa alla dignità e al rispetto della persona umana, e/o usati per atti di bullismo e/o talmente gravi da procurare un elevato allarme sociale e/o associati ad atti violenti	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico</p> <p>Consegna del materiale (foto, video, registrazioni...)</p> <p>Immediata rimozione del materiale abusivamente diffuso</p> <p>Convocazione della famiglia</p> <p>Misure alternative o integrative</p> <p>Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (fino a 15 giorni o superiore a 15 giorni in base alla gravità e/o in presenza di un provvedimento d'ufficio dell'autorità giudiziaria)</p>	CONSIGLIO DI CLASSE o DIRI- GENTE SCOLA- STICO o CONSI- GLIO DI ISTITUTO

### ART. 3 COMPORTAMENTI INDISCIPLINATI

Descrizione	Sanzione	Organo sanzionante
l) uso di linguaggio e/o di gesti e/o di scritte offensive verso i compagni e/o il personale scolastico e non attraverso qualsiasi modalità e canali.	<p>Richiamo verbale</p> <p>Richiamo scritto sul registro elettronico</p> <p>Convocazione della famiglia</p> <p>Produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione critica sui propri comportamenti.</p>	DOCENTE
m) Danni a oggetti personali dei compagni e/o del personale scolastico e non	<p>Richiamo verbale</p> <p>Richiamo scritto sul registro elettronico</p> <p>Convocazione della famiglia</p>	DOCENTE

	Produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione critica sui propri comportamenti. Risarcimento del danno materiale arrecato.	
n) Possesso di materiale non scolastico e normalmente non consentito in ambiente scolastico	Richiamo verbale Richiamo scritto sul registro elettronico Convocazione della famiglia Produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione critica sui propri comportamenti.	DOCENTE
o) Possesso e/o uso di sigarette, anche elettroniche, e/o sostanze proibite	Nota disciplinare sul registro elettronico Consegna del materiale non consentito Convocazione della famiglia Produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione critica sui propri comportamenti.	DOCENTE o DIRIGENTE SCOLASTICO
p) Reiterarsi dei comportamenti di cui ai punti "l", "m", "n" e "o"	Nota disciplinare sul registro elettronico Convocazione della famiglia	DOCENTE o DIRIGENTE SCOLASTICO
q) violazione dei punti "l", "m" e "n" "o" tali da recare offesa alla dignità e al rispetto della persona umana, e/o usati per atti di bullismo e/o talmente gravi da procurare un elevato allarme sociale e/o associati ad atti violenti	Nota disciplinare sul registro elettronico Consegna del materiale non consentito Immediata rimozione del materiale abusivamente diffuso Convocazione della famiglia Misure alternative o integrative Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (fino a 15 giorni o superiore a 15 giorni in base alla gravità e/o in presenza di un provvedimento d'ufficio dell'autorità giudiziaria)	CONSIGLIO DI CLASSE o DIRIGENTE SCOLASTICO o CONSIGLIO DI ISTITUTO

#### **ART. 4 COMPORAMENTI VIOLENTI VERSO I COMPAGNI E/O IL PERSONALE SCOLASTICO E NON**

Descrizione	Sanzione	Organo sanzionante
r) Comportamenti violenti lesivi dell'incolumità di compagni e del personale scolastico e non (atti di bullismo, pestaggi, estorsioni, possesso e/o uso di sostanze stupefacenti e/o alcool ...)	Nota disciplinare sul registro elettronico Convocazione della famiglia Misure alternative o integrative Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (fino a 15 giorni o superiore a 15 giorni in base alla gravità e/o in presenza di un provvedimento d'ufficio dell'autorità giudiziaria)	DOCENTE DIRIGENTE SCOLASTICO CONSIGLIO DI CLASSE CONSIGLIO DI ISTITUTO

## ART. 5 ATTI DI PARTICOLARE GRAVITA' E/O RECIDIVA DEI PUNTI "i", "q", e "r"

Descrizione	Sanzione	Organo sanzionante
<p>s) Recidiva dei comportamenti di cui ai punti "i", "q", "r" tali da recare offesa alla dignità e al rispetto della persona umana, e/o usati per atti di bullismo e/o talmente gravi da procurare un elevato allarme sociale e/o associati ad atti violenti</p> <p>t) Atti di particolare gravità perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimenti penali</p>	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico</p> <p>Convocazione della famiglia</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale.</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, ove non siano esperibili interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p> <p>Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.</p> <p>Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva, rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente, sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola, precisando che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato.</p>	<p>DOCENTE</p> <p>CONSIGLIO DI CLASSE</p> <p>DIRIGENTE SCOLASTICO</p> <p>CONSIGLIO DI ISTITUTO</p>

### RIFERIMENTI NORMATIVI

**Vista** la legge 241/90 e successive modificazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.

**Visto** il DPR 235 11 Novembre 2007, Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 249/1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

**Vista** la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del *Codice in materia di protezione di dati personali*;

**Vista** la legge 30.10.2008, n. 169;

**Vista** la L. 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

**Visto** il DM 18 del 17 gennaio 2021

**Vista** la L. n. 70 del 2024 Disposizioni in materia di contrasto al bullismo e cyberbullismo

**Vista** l'O. M. 3 del 9 gennaio 2025

**SENTITO** il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera .....